



TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE III CIVILE

DELLE PROCEDURE CONCORDSUALI ED INDIVIDUALI

Il Giudice dott.ssa Caterina Giovanetti

nel procedimento ex art. art 67 e ss. d.lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14 (*"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"* di seguito *"CCII"*) iscritto al n. 84-1/2024 R.G., promosso con ricorso depositato in data 3 aprile 2024

DA

NOVO SAMANTHA, nata a Milano il 6 novembre 1969, residente in Barlassina (MB), via Don Carlo Borghi, 2, c.f. NVOSNT69S46F205F, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall' Avv. Giuseppe PASCALI del Foro di Milano, C.F PSCGPP61H15E629J, PEC: gpascali@milano.pecavvocati.it, con domicilio eletto nel suo studio in Milano via Muratori n. 30, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti;

esaminati i documenti e la relazione del gestore della crisi nominato Avv. Daniele Enrico Paci; ritenuta sussistente ai sensi dell'art. 26 CCII la giurisdizione del Tribunale adito avendo la ricorrente residenza in Barlassina (MB), comune sito in Italia;

ritenuta, altresì, ai sensi degli artt. 68 e 27, comma 2, CCII la competenza per territorio del Tribunale di Monza, avendo la ricorrente residenza in Barlassina (MB), comune all'interno del circondario del Tribunale adito;

premesso che la Sig.ra Novo ha allegato:

- di svolgere attività di lavoro dipendente a chiamata sin dal 2021 e dal 20.12.2023 assunta, con contratto a tempo indeterminato con la mansione di cameriera di sala, dalla società TALENTI SRL di Cinisello Balsamo, V.le Brianza 160/166 – 20092 con retribuzione netta di €. 1.500,00 circa;
- di rivestire la qualifica di consumatore sia per non aver mai di fatto svolto alcuna attività imprenditoriale e sia per aver contratto debiti per fidejussioni a favore del marito al fine di sostenere le iniziative imprenditoriali di questi (come da costante orientamento giurisprudenziale, deve essere



considerato consumatore anche i fideiussori di società che abbiano rilasciato la garanzia solo per il rapporto “affettivo” intercorrente con i soci delle società garantite);

- di essere madre di un figlio, Bacchi Mirko nato il 22/02/1999, autosufficiente e convivente che contribuisce in parte alle spese familiari, avuto con l'ex marito Sig. Bacchi Stefano;

- che la genesi dell'indebitamento è stata la seguente: “..verso la fine dell'anno 2015, allorquando la ditta individuale del coniuge LOMBARDIA GRU di Bacchi Stefano – prima come azienda artigiana/ditta individuale e poi trasformata in LOMBARDIA GRU SRL, entrambe specializzate nella riparazione, manutenzione e vendita di macchine per edilizia (gru) e pertanto collegate al settore dell'edilizia, hanno manifestato i primi problemi finanziari. In particolare, in detto periodo la società LOMBARDIA GRU SRL ha riscontrato rilevanti difficoltà nell'incasso di corrispettivi concordati per l'avvenuta esecuzione di lavori per diversi clienti. Ne è conseguita l'assunzione di garanzie fideiussorie con diversi Istituti Bancari, in favore della società LOMBARDIA GRU SRL, da parte dell'allora consorte della ricorrente Bacchi Stefano, nonché della ricorrente personalmente; impegni che, tuttavia, la società in primis e i soci in secundis non sono riusciti a rispettare, e determinando la decozione della società poi dichiarata fallita avanti la Sezione Fallimentare del Tribunale di Monza in data 30.07.2015 (doc. 19). L'impossibilità da parte della LOMBARDIA GRU SRL di rientrare nella posizione creditoria nei confronti dei clienti e conseguentemente debitoria nei confronti delle Banche, ha indotto gli istituti di credito a procedere esecutivamente per il recupero delle somme dovute. In tal senso hanno, quindi, aggredito dapprima la società, ormai fallita, e successivamente il patrimonio dei garanti, tra cui quello della ricorrente Novo Samantha, che ha subito espropriazione immobiliare con procedura esec. N. RGE 3029/2015 avanti il Tribunale di Milano”;

- di essere pertanto in evidente squilibrio finanziario in relazione alle obbligazioni assunte di tale entità da determinare una definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

- che la descritta situazione di sovraindebitamento non è stata determinata da colpa grave, malafede o frode;

- che la situazione patrimoniale è la seguente:

- beni immobili: nulla, l'unico bene immobile della ricorrente è stato venduto nella procedura esecutiva immobiliare N. RGE 3029/2015 Tribunale di Milano

- beni mobili: carta Postpay Evolution n. 5333171076833470 con saldo attivo al 15 marzo 2024 di € 321,22;

- beni mobili registrati: vettura tg FK778NS acquistata al prezzo di € 6.000,00 nel gennaio 2021 ed attualmente con fermo amministrativo iscritto da SORIT spa in data 13.01.2022;

- di non avere altri beni mobili di valore;

- di percepire unicamente lo stipendio da lavoratore dipendente che ammonta ad € 1.500,00 mensili circa;

- di poter affrontare l'esecuzione del piano proposto grazie a finanza esterna e precisamente la proposta prevede l'intervento del padre dell'odierna istante, Signor Mario Novo, nato a Venaria Reale



(TO) il 13.05.1945, c.f. NVOMRA45E13L727U, che metterà a disposizione l'importo complessivo di euro 10.000,000 (diecimila euro) in un'unica soluzione da corrispondere entro un mese dall'apertura della procedura;

- che la situazione debitoria complessiva è di **euro 400.710,24**, così dettagliata:

- il creditore **BCC di Barlassina** ha precisato il proprio credito di euro 13.788,73 alla data del 25.02.21 di cui euro 7.411,85 per importo capitale di cui al D.I. n.6108 del 28.05.2015 emesso dal Tribunale di Monza, euro 4.368,65 per interessi sul capitale dal 01.04.2015 al 28.02.2021, oltre euro 800,00 per spese liquidate in decreto, euro 145,50 per esborsi oltre euro 1.000,62 per spese Proc. Esec. 3029/15 – Tribunale di Milano non soddisfatte in sede di progetto di distribuzione.

- il creditore **Banco di Desio e della Brianza Spa**, che risulta creditore per la somma di euro 86.135,17, come da precisazione inviata dal predetto in sede di progetto di distribuzione nella procedura esecutiva immobiliare instaurata innanzi al Tribunale di Milano n. 3029/15 R.G., senza tuttavia ricevere alcuna somma in tale sede;

- Il creditore **Mayor SPV Srl** (cessionaria del credito di Ubi Banca Spa) risulta creditore di euro 98.076,97, a fronte della precisazione del credito di euro 346.231,92 da questo depositata nell'ambito della stessa procedura esecutiva immobiliare sopra indicata e parzialmente soddisfatta per euro 248.154,95;

- Il creditore **UBI Leasing Spa** risulta creditore dell'importo di euro 2.173,13 relativo a canoni scaduti e non pagati del contratto di locazione finanziaria intestato a Lombardia Gru Srl a garanzia del quale la ricorrente ha rilasciato fideiussione.

- Il creditore **Unicredit Spa** risulta creditore per la somma di euro 38.311,50 per scoperto di conto corrente intestato alla società Lombardia Gru Srl garantito, iscritto tuttavia tra gli altri in centrale rischi per euro 40.277,00;

- Il creditore **Intesa Sanpaolo Spa** in forza di fideiussione omnibus prestata risulta garantito per € 130.000,00 dalla Sig. Novo per crediti contratti da Lombardia Gru di Bacchi Stefano;

- Il creditore **Kruk Italia srl** (in qualità di cessionario del credito di Monte dei Paschi di Siena Spa) ha precisato il proprio credito di euro 26.600,36 a titolo di finanziamento concesso al coniuge della ricorrente, di cui: euro 22.241,60 per capitale ed euro 4.358,76 per interessi;

- Il creditore **Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa**: ha indicato il proprio credito in €. 1.112,03;

- Il creditore **Comune di Limbiate** ha un credito per imposte comunali per euro circa 1.500,00;

- considerato che in forza di tali premesse la debitrice ha proposto il seguente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:



“.. La proposta formulata dalla Signora NOVO si basa sull'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, rispetto a quanto gli stessi potrebbero ricavare in caso di liquidazione controllata dell'Istante (assorbendo le spese attuali la totalità del reddito della ricorrente).

La presente proposta prevede, infatti, l'intervento del padre dell'odierna Istante, Signor Mario Novo, nato a Venaria Reale (TO) il 13.05.1945, c.f. NVOMR445E13L727U, che metterà a disposizione l'importo complessivo di euro 10.000,000 (diecimila) in un'unica soluzione da corrispondere entro un mese dall'apertura.

L'importo di euro 10.000,00, derivante dai risparmi del padre della signora NOVO, sarà intestato alla procedura a mezzo assegno circolare e messo a disposizione dell'OCC.”

Con l'attivo verranno soddisfatti

- Nella misura del 100% i crediti in prededuzione (€ 6.660,00);
- Nella misura del 100% i crediti privilegiati (€ 2.612,03);
- Nella misura del 21,78% i crediti chirografari, essendo loro destinata la somma residua di € 727,97;

piano di ristrutturazione che come prospettato risulta fattibile a fronte di un reddito di circa € 1.500,00 che viene assorbito interamente dalle dedotte spese medie di sussistenza stimate in circa € 2.541,00 (per due persone)¹;

- preso atto che le prospettazioni della ricorrente sono sorrette dal gestore della crisi, nominato nella persona dell'Avv. Daniele Enrico Paci, il quale dopo aver attestato il possesso dei requisiti soggettivi e l'assenza di cause di incompatibilità, ha

- a) fornito il resoconto sulla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni;
 - b) confermato la qualifica di “consumatore” della debitrice;
 - c) giudicato completa ed attendibile la documentazione depositata dalla debitrice a corredo della proposta;
 - d) attestato la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto a qualsiasi altra procedura attivabile;
- ritenuto in diritto che:

- ai sensi dell'art. 67 CCII, la ristrutturazione dei debiti, subentrata al piano del consumatore disciplinato dalla L. 3/2012, è procedura volontaria riservata al solo consumatore sovraindebitato, al quale è consentito comporre preventivamente la crisi e/o insolvenza con una proposta a contenuto libero ², da adempiere in esecuzione di un piano che indichi le attività che si intendono realizzare e i

¹Così dettagliate nella tabella allegata al ricorso introduttivo “spese mensili della famiglia (2 componenti) sono le seguenti:

Alimentari e bevande € 600,00, affitto € 1.056,00, Spese sanitarie € 60,00, commercialista € 20,00, tassa abitazione principale € 15,00, Energia Elettrica, Canone Rai € 120,00 RCA € 70,00, manutenzione automobile e tassa di possesso € 50,00, benzina € 300,00, Comunicazioni (Telefonia mobile e fissa, internet) € 50,00, animali domestici € 100,00, varie € 100,00.

² Ai sensi dell'art. 67, primo comma CCII: “Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma....3 La



tempi, di adempimento, preferibilmente contenuti nel quinquennio, termine di durata della procedura controllata;

- la qualifica di consumatore è requisito soggettivo di legittimazione ed ammissibilità per accedere al procedimento di ristrutturazione dei debiti, che pertanto nell'impianto del Codice della Crisi d'Impresa e del Sovraindebitamento, costituisce l'unico strumento alternativo alla liquidazione controllata riservato al consumatore sovraindebitato per risolvere la crisi;
- ai sensi l'articolo 2, comma 1, lett. e) CCII è consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi II, IV e VI del titolo V del libro V del Codice civile”*;
- a differenza dell'art. 6, comma 2, lett. b) L. n. 3/2012 nel testo precedente all'intervento della L. 176/2020 ove il consumatore era definito come *“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*, il Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha riprodotto il nucleo della definizione offerta dal Codice del Consumo, che all'art. 2 lett. e) qualifica come tale *“la persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*, dando così preminenza allo scopo delle obbligazioni contratte e non all'attività svolta dal soggetto che aspira a comporre la crisi con strumenti riservati al consumatore sul solco dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nel vigore della L. 3/2012;
- il Supremo Collegio, infatti, confrontandosi con la definizione ben più restrittiva di consumatore posta dall'art. 6, comma 2, lett. b), ante riforma L. 176/2020, affermava il seguente principio di diritto: *“la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria”* (cfr. Cassazione civile, sez. I, 1 febbraio 2016 n. 1869);

proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione o delle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.



- conseguentemente potranno essere ristrutturati con lo strumento previsto dall'art. 67 CCII tutti i debiti contratti per le esigenze personali e familiari, pur eventualmente in presenza di debiti sorti nell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale (cfr. Tribunale Milano sez. II, 03/06/2021);
- il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza letteralmente consente anche al socio illimitatamente responsabile di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti per la composizione dei debiti *extrasociali*, tacitando le incertezze sorte nel vigore della normativa precedente;
- residuano, invece, spazi interpretativi in ordine alla possibilità di comporre con lo strumento riservato al consumatore anche il c.d. "*debito promiscuo*", originato da obbligazioni contratte sia per scopi personali e/o familiari che professionali;
- la giurisprudenza di merito si è già confrontata con il tema citato, offrendo soluzioni ermeneutiche contrastanti (cfr. Tribunale Reggio Emilia 20 ottobre 2022; Tribunale Bologna 30 dicembre 2022; Tribunale Genova 16 novembre 2022; Tribunale Ancona 10 gennaio 2023; Tribunale Napoli Nord 22 novembre 2022);
- il Tribunale, in coerenza con il *nomen iuris* dello strumento, ritiene di aderire alla tesi più restrittiva che consente l'accesso alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore solo per comporre lo squilibrio patrimoniale insorto da obbligazioni contratte per motivi personali e familiari;
- la natura neutra dell'obbligazione fideiussoria consente l'accesso alla procedura riservata al consumatore qualora l'obbligazione di garanzia sia stata assunta "*senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria*", bensì per ottenere mezzi volti a soddisfare esigenze personali, familiari o derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità (cfr. C. Giust. UE 3 settembre 2015, C-110/14);
- la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018), in ossequio alla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau; 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitra), ha escluso che la persona fisica che presta garanzia per un debito contratto da un imprenditore o da un professionista possa qualificarsi anch'essa imprenditore o professionista per una sorta di automatismo qualificatorio;
- il principio è stato di recente ribadito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione: "*nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata*" (Cass. Sez. U., 27/02/2023, n. 5868; conf. Corte Cass. 10/01/2023 n. 429);
- la sostanziale identità tra definizione di consumatore contenuta nel Codice del Consumo e nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza consente di applicare i principi sopra richiamati al caso *sub iudice* (proprio in relazione alla ammissibilità del ricorso per ristrutturazione dei debiti del fideiussore che agisce per scopi non imprenditoriali cfr. Tribunale Roma sez. XIV, 18/11/2022);



- la nozione di “sovraindebitamento” ex art. 2 comma 1 lett. c) è stata assimilata a quella di crisi e di insolvenza e pertanto consiste o nello stato di crisi che ai sensi della lett. a) articolo citato *“rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”* o nell’insolvenza che ai sensi della lett. b) articolo citato *“si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;
- il debitore nel rispetto della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., principio generale, deve ricomprendere tra le attività destinate alla procedura tutto il proprio patrimonio, essendo consentita dal legislatore (art. 67, comma quinto) la sola esclusione dell’abitazione principale gravata da ipoteca a garanzia del mutuo contratto per il relativo acquisto a condizione che al momento del deposito della domanda il debitore ha adempiuto alle proprie obbligazioni o *il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data*”;
- la deroga, proprio in quanto eccezione al principio generale dell’universalità della procedura imposta dall’art. 2740 c.c. deve considerarsi di stretta interpretazione;
- la conclusione è altresì corroborata dalla natura coattiva della soluzione della crisi non sottoposta al voto dei creditori, ma al solo vaglio del Giudice;
- l’art. 69 CCII pone tre condizioni soggettive ostative all’accesso alla procedura e precisamente:
 - *essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda*
 - *aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte*
 - *aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*
- le prime due rispondono alla *ratio* di evitare l’abuso dello strumento ed essendo ancorate ad elementi temporali precisi non pongono problemi interpretativi, soprattutto se per esdebitazione si intende il provvedimento formale in tale senso adottato dal Tribunale;
- la terza condizione ostativa, invece, non è ancorata ad elementi oggettivi, ma affida la valutazione del comportamento del consumatore a clausole generali (colpa grave, malafede, frode);
- la natura premiale e coattiva dello strumento di composizione della crisi riservato al consumatore impone un vaglio penetrante di *“non immeritevolezza”*;
- i concetti di colpa grave e dolo, soprattutto, trovando invece quello di *frode* una perimetrazione più netta se declinato sul paradigma degli atti in frode ai creditori, rischiano di introdurre valutazioni ampiamente discrezionali guidate da elementi etici e morali, estranei all’attività interpretativa del giudice e, soprattutto, forieri di soluzioni disomogenee in spregio al principio di certezza del diritto;
- ritiene pertanto il Tribunale di considerare sicuramente meritevole il consumatore che ha assunto obbligazioni con la ragionevole previsione di poterla adempiere in forza della comparazione tra reddito disponibile e spese correnti da sostenere, ivi compresi eventuali pregressi finanziamenti e che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non



ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati;

- esemplificando potrebbe versare in tali condizioni il consumatore che abbia dovuto sostenere ingenti spese per cure mediche proprie o dei propri familiari e contemporaneamente sostenere gli studi universitari dei figli, che abbia perso improvvisamente il lavoro (cfr. Tribunale Pisa, 20/04/2023; Tribunale Santa Maria Capua Vetere 24/04/2023, per la giurisprudenza formatasi sotto il vigore della L. 3/2012 cfr. Trib, Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014);
- le difficoltà interpretative sorgono per tutti i casi in cui il consumatore assume obbligazioni già sproporzionate rispetto alle proprie capacità di reddito per motivi che esulano dalla necessità di tutela di diritti costituzionalmente garantiti quali la salute propria o dei propri familiari, come nel caso di ludopatia³, degli acquisti compulsivi, per aver investito in strumenti finanziari altamente rischiosi⁴, per aver confidato nel costante aiuto finanziario dei propri genitori⁵;
- l'inclusione in tesi di tali ipotesi nell'alveo della "*meritevolezza*" rischia di frustrare la *ratio* della condizione ostativa, mentre la sua esclusione rischia di vanificare la stessa "*filosofia*" sottesa al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e cioè quella di garantire la seconda possibilità;
- il *discrimen* tra colpa grave e colpa lieve può essere ancorato al dato oggettivo della allegata e comprovata sussistenza di condizioni di fatto e/o mediche, che hanno minorato le capacità decisionali del consumatore;
- in particolare, può essere esclusa dall'alveo della colpa grave la comprovata esposizione a fenomeni di usura ed estorsione in continuità con la *ratio* di consentire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, sottesa alla legge sul sovraindebitamento, non smentita dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- il comportamento colpevole del creditore, che in spregio ai principi dettati dall'art. 124bis del TUB ha determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento, trova sanzione nella preclusione alla possibilità di presentare opposizioni o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta, sicché non può rilevare ai fini dell'esclusione della colpa grave del debitore nella genesi del sovraindebitamento;
- la meritevolezza e l'assenza delle altre condizioni ostative costituiscono condizioni di ammissibilità;
- trattandosi di elementi costitutivi della fattispecie in applicazione dei principi generali è il debitore a dover dimostrare l'insussistenza dei requisiti soggettivi ostativi;

³ È stato ritenuto meritevole il consumatore sovraindebitato perché affetto da ludopatia da Tribunale Torino 29.2.2018; Tribunale Catania 17.2.2015)

⁴ È stato ritenuto meritevole il consumatore che ha affidato i propri risparmi a strumenti finanziari ad alto rischio da Tribunale Pistoia 11.7.2014)

⁵ È stato ritenuto meritevole il consumatore che ha fatto affidamento sul costante aiuto finanziario dei propri genitori dal Tribunale di Benevento 19.11.2016.



- ulteriore condizione di ammissibilità è il vaglio della fattibilità economica del piano, riservato in assenza di voto dei creditori, al Tribunale;
- ai sensi del secondo comma dell'art. 67 CCII la domanda deve essere *“corredata dall'elenco: a) di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”*;
- ai sensi dell'art. 68 CCII, la domanda deve essere accompagnata dalla relazione dell'OCC che deve contenere: *“a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione dei presunti costi della procedura”*;
- la relazione dell'OCC, proprio per il ruolo fondamentale che assume il gestore della crisi, deve essere caratterizzata da analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà;
- applicando i principi richiamati al caso di specie, il Tribunale ritiene che:
 - il ricorso è corredato da tutta la documentazione richiesta;
 - la relazione dell'OCC, di contro, pur rispettando i requisiti di contenuto imposti dall'art. 69 CCII, è carente sul giudizio di meritevolezza della debitrice a ricorrere all'istituto di composizione della crisi riservato al consumatore;
 - nello specifico, esaminando la documentazione allegata al ricorso, si rileva che la ricorrente non può essere considerata meritevole in quanto la stessa rilasciava garanzie di tale entità da essere assolutamente sproporzionate rispetto al proprio reddito (peraltro non comprovato al momento dell'assunzione della garanzia) ed al proprio patrimonio, già sapendo, al momento della loro assunzione, che, nell'eventualità di sopravvenuta crisi, non sarebbe stata nella possibilità di adempiere;
 - ed infatti dal ricorso si evince che la sig.ra Novo, che all'epoca dell'assunzione delle garanzie non risulta dagli atti avere reddito da lavoro, concedeva più fidejussioni alla società del coniuge con la sola garanzia dell'immobile di sua proprietà, il cui valore, di certo, non poteva coprire, già al momento dell'assunzione delle obbligazioni, il soddisfacimento dell'obbligazione di garanzia, in caso di inadempimento del debitore principale, tant'è che, nonostante il bene sia stato venduto nella procedura espropriativa indicata in ricorso con assegnazione delle relative somme ai creditori, residua ancora un debito di oltre € 400.000,00;



- pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la sig.ra Stocco non può ad accedere alla procedura di cui all'art. 67 e ss d.lgs del 12 gennaio 2019 n.14 per la sussistenza di uno dei requisiti soggettivi ostativi all'ammissibilità del ricorso

P.Q.M.

Visti gli artt. 67 e ss CCII

Dichiara inammissibile il ricorso.

Monza 9 maggio 2024

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Giovanetti

